



PROVINCIA DI PESARO – URBINO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
ai sensi e per gli effetti
dell'art. 191 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

ORDINANZA n. 1 del 26 febbraio 2018

OGGETTO: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per il celere smaltimento del percolato prodotto nella ex – discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU), in seguito ad eccezionali manifestazioni di piovosità, presso l'impianto di depurazione di Ponte Metauro gestito dalla Società ASET di Fano (PU).*

IL PRESIDENTE

VISTI

- gli artt. 2, 5, 9, 10, 32, 97, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 19, 24, 30, 50 e 54 ex Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la Legge Regionale Marche n. 24 del 12 ottobre 2009 e ss.mm.ii. recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, del Decreto Legislativo 3



aprile 2006, n. 152, secondo il quale: i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e *senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*

- l'articolo 178 (Principi) del medesimo decreto legislativo: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";

- l'articolo 182 bis (Principi di autosufficienza e prossimità) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, secondo cui: 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'articolo 191 (*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui "... il Presidente della Provincia può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...";

il comma 4, del medesimo articolo 191, il quale recita: "le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";



PREMESSO IN FATTO

- che in data 23 febbraio 2018 (prot. 6570 del 26 febbraio 2018), il Responsabile Tecnico della ex discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU trasmetteva a questa Provincia la nota ad oggetto “emergenza smaltimento percolato” mediante la quale si segnalava l’inaspettata situazione di emergenza ingenerata dall’estesa e persistente situazione di maltempo e pioggia gravante sul territorio, e del contestuale e abnorme aumento del percolato raccolto nella vasche dislocate all’interno della ex – discarica;
- che la medesima nota metteva in evidenza l’assoluta necessità di avvalersi entro tempi brevissimi di adeguati impianti di depurazione ove poter conferire il percolato in eccesso, secondo modalità compatibili con le capacità di trattamento degli stessi;
- che nella stessa data del 23 febbraio 2018 (prot. 6570 del 26 febbraio 2018), mediante nota ad oggetto “emergenza smaltimento percolato discarica Cà Rafaneto” il Sindaco del Comune di Terre Roveresche chiedeva il tempestivo intervento della Provincia di Pesaro – Urbino al fine di provvedere ad individuare i depuratori presso i quali smaltire il percolato prodotto;
- che in data 24 febbraio 2108 (prot. n° 6637 del 26 febbraio 2018) l’ARPAM di Pesaro effettuava un sopralluogo presso l’ex impianto di smaltimento di Cà Rafaneto di Barchi, volto a stabilire il reale stato di emergenza connesso alla capienza residua delle vasche di contenimento del percolato prodotto dal copro rifiuti della discarica chiusa;
- che il sopralluogo effettuato dalla stessa ARPAM metteva in luce la criticità della situazione venutasi a creare in seguito alle incessanti precipitazioni piovose, le quali hanno contribuito ad innalzare il livello del liquame a soli 40 (quaranta) cm al di sotto del livello di tenuta delle vasche di contenimento;
- che, come attestato dalla stessa ARPAM, la Direzione Tecnica della ex discarica aveva state comunque tempestivamente intrapreso tutte le azioni di contenimento previste in caso di emergenza ovvero: la reimmissione in testa al corpo rifiuti, del percolato prodotto ed il contestuale riempimento delle autobotti preposte al trasporto del liquame e stazionanti in aree sicure;
- che la stessa Direzione Tecnica aveva precedentemente attivato tutte le iniziative volte ad individuare gli impianti disponibili all’accoglimento e trattamento del percolato proveniente dalla ex discarica di Barchi, anche dislocati su territori extra – regionali, non avendo comunque potuto avvalersi dei loro servizi e ciò in ragione di una emergenza meteorologica estesa a quasi tutto il territorio nazionale;



che la Società ASET S.p.A. di Fano, tramite nota del 26 febbraio 2018 (ns. prot. n° 6629 del 26 febbraio 2018), ad oggetto “smaltimento straordinario percolato discarica di Barchi” mostrava la propria disponibilità ad accettare il percolato proveniente dalla ex discarica per rifiuti non pericolosi di Barchi (PU nei quantitativi stimati e per un ben definito periodo di tempo, tenuto conto dei limiti quantitativi giornalieri ammissibili presso l’impianto di depurazione di Ponte Metauro identificabili in 50 ton/giorno secondo la normativa attualmente in vigore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- l’azione congiunta delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati coinvolti, è integralmente protesa al perseguimento ed al raggiungimento del principio-obiettivo della leale collaborazione intersoggettiva;
- in secondo luogo, l’azione congiunta degli Enti e dei soggetti coinvolti, è ispirata al più ampio rispetto del principio di sussidiarietà, inteso quale criterio equilibratore ed adeguatore dei poteri autoritativi interessati;
- in ordine alla vicenda anticipata nella premessa in fatto, sussiste un’effettiva emergenza che necessita un immediato intervento amministrativo, in quanto la circostanza si è palesata in tutta la sua eccezionalità ed urgenza;
- l'adozione dei provvedimenti di urgenza deve essere inoltre correlata alla possibilità di intendere la tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso dilatato ed evolutivo, come protezione dell'ambiente in tutte le sue matrici essenziali, attraverso una interpretazione estensiva degli artt. 50 e 54 TUEL;
- le ordinanze, atti meramente amministrativi, non creano nuovo diritto, bensì, colmano lacune del potere di intervento tipico, attraverso un potere normativo ma non legislativo, partecipando del principio di legalità, pur costituendo un'eccezione rispetto alla regola della tipicità;
- nel caso di fattispecie l’organo monocratico rappresentato dalla Provincia esercita una propria discrezionalità scegliendo, tra più soluzioni tecniche, la più rispondente all’interesse primario da tutelare;
- in materia di gestione dei rifiuti, vige il fondamentale *principio di prossimità*, enunciato specificamente nella Direttiva 91/156/CE (in G.U.C.E. n. L 78 del 26.3.91, in



sostituzione della Direttiva n. 75/442 del 15.7.75) e nell'art. 1 Trattato di Maastricht, secondo cui, la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti devono avvenire essenzialmente a livello locale, così da limitare per quanto possibile, il movimento degli stessi;

- che l'articolo 182 bis (Principi di autosufficienza e prossimità) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, enuncia quanto segue : 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

- che la proposizione enucleata dal richiamato articolo 182 bis presuppone un intervento improntato ai consolidati criteri di razionalità operativa e proporzionalità che debbono caratterizzare l'azione amministrativa, presupponendo così un canone metodologico in grado di evitare decisioni arbitrarie bensì in piena adesione ai dati di fatto e in totale coerenza con le premesse e gli elementi nella fattispecie emersi;

- che la stessa A.R.P.A.M., Dipartimento Provinciale di Pesaro ed Urbino, all'uopo interrogata, mediante *parere* del Responsabile del Servizio Rifiuti, fornito in data 26 febbraio 2018 (prot. 6638 del 26 febbraio 2018), ha espresso parere favorevole, sotto il profilo squisitamente ambientale e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali stesse con le seguenti precise disposizioni: 1) compatibilità con le capacità tecniche di trattamento di impianto;

2. compatibilità merceologica del percolato ricevuto con il materiale generalmente trattato; 3. rispetto della capacità totale di trattamento giornaliera; 4. adeguati controlli da parte dell'Ente Gestore a garanzia del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi idrici in acque superficiali e conseguente comunicazione degli esiti analitici alla Scrivente.

- che in ordine alla vicenda *de qua*, l'imprevedibilità non è richiesta dalla Legge come connotato della necessità; mentre il prescritto presupposto dell'urgenza può ricorrere



anche quando la necessità sia prevedibile o perdurante nel tempo ciò, in ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa che, per i provvedimenti contingibili ed urgenti comunali e provinciali, previsti dalla Legge in materia di ambiente, sanità, igiene, edilizia e polizia, ha sempre ritenuto legittimi anche quelli emanati per fronteggiare una situazione prevedibile o persino preesistente da tempo;

- che la locuzione di cui all'art. 191 *"nell'ambito della propria competenza"* deve essere intesa in senso territoriale (deve trattarsi, cioè, di provvedimenti preordinati alla disciplina della gestione dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio) avuto riguardo alla sfera di attribuzioni conferita dalla Legge a ciascun Ente;
- che la condizione, quindi, è pienamente rispettata, atteso che, nel caso ivi affrontato, trattasi di imporre una forma speciale di smaltimento, la quale costituisce una temporanea ed eccezionale forma di gestione dei rifiuti al fine di fronteggiare, con efficacia e con adeguato spirito di prevenzione, i possibili impatti negativi sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento;
- che quanto al presupposto della situazione di eccezionale ed urgente necessità essa stessa, codificata nel nostro ordinamento giuridico, può definirsi come condizione al cospetto della quale occorre intervenire per affrontare una situazione di potenziale ricaduta negativa con indesiderati effetti sull'ambiente;
- ritenuto pertanto necessario attivarsi ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'emanazione di una ordinanza che imponga l'immediato conferimento e smaltimento del rifiuto speciale denominato "PERCOLATO DI DISCARICA (EER 190703 – percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702) all'interno di un impianto all'uopo individuato;
- che gli effetti della presente ordinanza si produrranno a partire dalla data di emanazione della stessa.

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Presidente della Provincia di Pesaro ed Urbino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,

ORDINA

quanto segue:



1. al Comune di Terre Roveresche, per tramite della Direzione Tecnica della ex discarica per rifiuti non pericolosi di Barchi (PU) di provvedere al celere conferimento e smaltimento del percolato di discarica presso l'impianto di depurazione di Ponte Maturo (gestito dalla Società ASET S.p.A. di Fano), nel rispetto della presente Ordinanza, del parere ARPAM all'uopo rilasciato e delle capacità tecniche del medesimo impianto di depurazione;
2. al Comune di Terre Roveresche per tramite della Direzione Tecnica della ex discarica per rifiuti non pericolosi di Barchi (PU), di assicurare il trasporto del suddetto rifiuti in piena conformità alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con precipuo riferimento ai seguenti articoli: 190 (Registri di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti), avvalendosi inoltre di ditta regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del Decreto Legislativo 152/2006, nonché delle normative di settore vigenti;
3. alla Società ASET S.p.A. di Fano di ammettere nel proprio impianto di depurazione di Ponte Metauro, il rifiuto costituito dal PERCOLATO DI DISCARICA (EER 190703 – percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702), generatosi in misura abnorme nel corpo rifiuti della ex discarica per rifiuti non pericolosi di Barchi (PU), in seguito ai descritti eventi di eccezionale piovosità;
4. alla Società ASET S.p.A. di Fano di ammettere nel proprio impianto di depurazione di Ponte Metauro, il rifiuto costituito da PERCOLATO DI DISCARICA **per un arco temporale di 20 (venti) giorni**, eventualmente reiterabile da parte dell'Autorità Competente, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza;
5. che, sotto il profilo squisitamente ambientale e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali stesse la Società ASET S.p.A. accolga il percolato presso l'impianto di depurazione di Ponte Metauro osservando le seguenti disposizioni rilasciate da ARPAM: a) compatibilità con le capacità tecniche di trattamento di impianto; b). compatibilità merceologica del percolato ricevuto con il materiale generalmente trattato; c) rispetto della capacità totale di trattamento giornaliera; d). adeguati controlli da parte dell'Ente Gestore a garanzia del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi idrici in acque superficiali e conseguente comunicazione degli esiti analitici all'ARAPM medesima
6. l'applicazione scrupolosa, da parte della Direzione Tecnica della ex discarica di Barchi e della Società ASET S.p.A. di Fano delle prescrizioni tecniche all'uopo impartite dalla presente ordinanza;



7. Il presente atto viene comunicato, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Marche, al Presidente dell'ATA 1, ai sindaci dei Comuni di Terre Roveresche e di Fano, al Direttore dell'ARPAM, al Direttore dell'ASUR, al Presidente di Aset S.p.A.;

- che, copia conforme della presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Provinciale ovvero, pubblicata nell'Albo Pretorio Provinciale del sito internet dell'Amministrazione Provinciale;

- che, copia conforme all'originale della presente Ordinanza sia comunque tempestivamente notificata a:

- Sindaco di Terre Roveresche (PU);

- Presidente di A.S.E.T. S.p.A.;

- che, copia conforme all'originale della presente Ordinanza sia tempestivamente comunicata a:

a. Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma;

b. Ministero dello Sviluppo Economico, Roma;

c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma;

d. Ministero della Salute, Roma;

e. Presidente della Regione Marche, Ancona;

f. Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino, Piazza del Popolo, 61100-Pesaro (PU);

g. Legale Rapp.te *pro tempore* A.R.P.A.M., Dip.to Prov.le di Pesaro Urbino, Via Barsanti n. 8, 61122 - Pesaro (PU);

h. Comando della Polizia Provinciale di Pesaro Urbino, in persona del Comandante *pro tempore*, corrente in 61122 - Pesaro (PU), Strada dei Cacciatori.

* * *

Chiunque non ottemperi a quanto riportato nella presente Ordinanza o ponga in essere tentativi o condotte atte, anche solo in parte, ad ostacolare l'espletamento di quanto sopra ordinato, sarà perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 C.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", salvo altre fattispecie di reato.

* * *

61121 Pesaro, Viale Gramsci 4
tel. 0721359.2339/2453 fax 0721359.2441
d.tagliolini@provincia.ps.it
www.provincia.pu.it



**Provincia
di Pesaro e Urbino**
il Presidente
Daniele Tagliolini

La presente Ordinanza può essere impugnata, con ricorso giudiziale, dinanzi al TAR MARCHE – Ancona, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"* in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010), oppure, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa, con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii., in G.U. n. 13 del 17 gennaio 1972 n. 13 *"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*).

Pesaro, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Daniele Tagliolini
Originale firmato digitalmente